

CITTÀ DI VIBO VALENTIA

ORDINANZA SINDACALE N. 2834 DEL 05/11/2021

OGGETTO: Modalità di esposizione e conferimento del rifiuto per le utenze non domestiche.

IL SINDACO

Premesso che, la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Atteso che il Comune di Vibo Valentia ha la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici in relazione all'ambiente ed al territorio;

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale, che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti;

Visto il Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 17 marzo 2017;

Considerato che:

- ai sensi della Legge 123/08, le pubbliche Amministrazioni devono predisporre atti finalizzati alla prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti ed a tal fine devono svolgere azioni che permettano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;
- occorre migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata e a garantire igiene e decoro sulle strade, vie e piazze dell'intero territorio comunale;
- ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. N.9/2017 è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- il Comune di Vibo Valentia ha fornito e fornisce alle utenze non domestiche, per il tramite della ditta appaltatrice del servizio, attrezzature per la raccolta differenziata per tutte le frazioni di rifiuto e il calendario della raccolta;
- relativamente alla frazione organica, i rifiuti possono essere conferiti solo all'interno dei carrellati, negli appositi sacchetti o in altra busta, purché compostabile e biodegradabile, mentre il conferimento dei rifiuti in sacchi neri o non trasparenti, non biodegradabili, comporta gravi anomalie alla frazione organica raccolta in modo differenziato, con il concreto rischio di non accettazione della medesima da parte della piattaforma di messa in riserva, o di accettazione con grado di impurezza elevato e conseguenti maggiori costi di conferimento;
- il Comune di Vibo Valentia ha emesso l'ordinanza n.1 del 11/07/2019 che vieta l'utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti, in generale, in quanto non si facilitano i controlli tesi a verificare la conformità dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta differenziata,

comportando gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento della qualità delle frazioni conferite;

- con apposito calendario distribuito a tutte le utenze non domestiche è stato comunicato l'orario di esposizione del rifiuto;
- con Delibera di Giunta n. 206 del 30/10/2020 si è data la possibilità di utilizzo delle Isole Ecologiche alle utenze non domestiche (nei limiti delle utenze massime gestibili) con gravi difficoltà di esposizione delle attrezzature per mancanza o inadeguatezza di spazi o per evidenti motivi di decoro urbano;
- è stato attivato un servizio di tutoraggio dedicato alle utenze che dovranno fare uso delle Isole Ecologiche per il conferimento del rifiuto;
- le suddette anomalie incidono negativamente sui complessivi costi di gestione e ciò a discapito dell'intera cittadinanza.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate a migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata e a garantire igiene e decoro sulle strade, vie e piazze dell'intero territorio comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Visto il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. ;

Vista la Legge 689/1981 e s.m.i. ;

Ritenuto altresì opportuno ed inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e il decoro della Città;

ORDINA

- **Il divieto** assoluto di posizionare stabilmente su strade, vie e piazze pubbliche i carrellati in dotazione per la raccolta dei rifiuti dovranno essere esposti dopo le ore 20,00 della sera precedente al giorno previsto per il ritiro della categoria di rifiuto secondo il calendario di raccolta.
- Alle utenze non domestiche **di rendere** facilmente identificabili i carrellati mediante apposizione di targhette onde evitare ad altre utenze il conferimento non autorizzato e comunque resta intesa a loro carico la responsabilità per l'errato conferimento del rifiuto, per l'abbandono del rifiuto e per l'uso scorretto delle attrezzature in dotazione.
- **Il divieto**, per motivi di igiene e decoro, per le attività commerciali presenti su tutto il territorio comunale di esporre su suolo pubblico ogni tipologia di rifiuto al di fuori dei carrellati all'uopo consegnati.
- **L'obbligo**, per tutte le attività commerciali presenti su Corso Vittorio Emanuele III, Corso Umberto I° e relative traverse, di esporre i rifiuti da imballaggio, differenziando il cartone appositamente pacciamatonei roll e la plastica nei carrellati, tutti i giorni alle ore 13,00; lo stesso roll e il carrellato dopo essere stati svuotati dalla ditta incaricata dovranno essere rimossi dal suolo pubblico entro le ore 17,00. Per tutte le altre attività commerciali nelle altre zone della città l'esposizione dovrà essere effettuata secondo calendario e nelle modalità previste al primo comma; relativamente ai rifiuti da imballaggio dovranno essere sempre utilizzati gli appositi roll e carrellati.

- **Il divieto** assoluto di trasportare e/o depositare rifiuti in punti diversi dal luogo della loro produzione. Gli stessi dovranno essere esposti davanti l'esercizio commerciale secondo le suddette modalità.
- **Il divieto** assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica.
- Parimenti, è **fatto divieto** assoluto di introdurre nel carrellato o sacco contenente il **rifiuto indifferenziato**, frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata.
- È **fatto obbligo** assoluto di assicurarsi della perfetta chiusura, pulizia dei carrellati forniti dalla ditta appaltatrice del Servizio per conto di questo Comune e pulizia dell'area di pertinenza.

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 – bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81;

Al fine di venire incontro alle esigenze di tutti i commercianti impossibilitati, per motivi reali ed oggettivi, a rispettare le modalità di esposizione dei rifiuti per come sopra disposto, gli stessi potranno avvalersi delle isole Ecologiche presenti sul territorio, nei limiti delle capacità massime accoglibili, dove potranno conferire alcune tipologie di rifiuto differenziato ed a qualsiasi orario secondo le indicazioni che potranno essere fornite presso l'Ufficio Ambiente di questo Comune.

L'attività di conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche impone il divieto di esposizione degli stessi davanti alle attività commerciali.

DISPONE

Chela ditta appaltatrice del Servizio di raccolta dei rifiuti:

- provveda ad ogni informazione utile all'utenza per il corretto svolgimento dei servizi;
- non ritiri il rifiuto esposto in maniera non conforme o esposto in sacchi neri fino a diversa disposizione dell'Ufficio Comunale preposto;
- al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta segnali prontamente al Comando di Polizia Locale, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza e più in generale con il Regolamento Comunale;

INCARICA

Il locale Corpo di Polizia Locale, nonché tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

- che la presente ordinanza revochi e sostituisca le precedenti emanate in materia, se in contrasto;
- che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo pubblicazione all'Albo pretorio, pubblicizzazione sul sito internet dell'Ente, notificata a mezzo pec alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, al Comando di Polizia Locale di Vibo Valentia, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal Dipartimento di Vibo Valentia), alla Ditta appaltatrice del Servizio di raccolta dei rifiuti.

INFORMA

Che la presente ordinanza al fine di consentire la massima diffusione informativa diventa esecutiva a far data dal **15 novembre 2021**, inoltre, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e da D.L.gs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regione della Calabria, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 co. 4 c.p.a.

Dalla Residenza Municipale, addì 02 Novembre 2021



IL SINDACO

Avv. Maria Limardo